

**Consiglio di Stato - Sezione sesta - decisione 29 gennaio - 22  
aprile 2008 n. 1840**

*Presidente Varrone - Relatore De Michele*

*Ricorrente Chen*

**Fatto e Diritto**

Con atto di appello notificato il 19.5.2003 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 353/93 del 20.3.2003 (che non risulta notificata), con la quale si respingevano - previa riunione - i ricorsi proposti dai signori Chen Xiaochun e Chen Yufen (coniugi, entrambi cittadini della repubblica popolare Cinese ed attuali appellanti), avverso distinti dinieghi di rinnovo dei propri permessi di soggiorno, dinieghi emessi con decreti del Questore di Pescara in data 23.11.2002 e giustificati, per quanto riguarda il primo dei citati appellanti, da mancata dimostrazione del possesso di mezzi di sostentamento per sé e per la famiglia, ex artt. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 e 13, comma 2 del D.P.R. n. 394/99, mentre per la seconda si affermavano "decaduti i motivi, per i quali la cittadina cinese...aveva ottenuto il permesso di soggiorno...essendo entrata nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare". Quanto sopra, come ricordato nella sentenza appellata, con riferimento all'attività di lavoro svolta da entrambi i coniugi in forma societaria, con un denunciato passivo di impresa, espresso in vecchie lire, di 63.289.000, tale da escludere per i medesimi la disponibilità di un reddito, proveniente da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari, in misura "pari almeno al doppio del minimo dell'assegno sociale, fissato per l'anno 2001 in Lire 17.184.700". Non inciderebbe su tale situazione - secondo il Giudice di primo grado - l'"astratta capacità economica della società", in quanto "in possesso di capannone ed appartamenti, con dipendenti e produzione avviata nel campo dell'abbigliamento": dal punto di vista legislativo infatti, non solo non sarebbe stato registrato alcun guadagno, ma lo stesso diretto interessato avrebbe dichiarato l'assenza di altri redditi per l'anno 2001, di modo che resterebbe "inspiegabile la fonte di sostentamento per il nucleo familiare", dovendo trattarsi, peraltro, di "fonte reddituale lecita" e non deponendo in questo senso l'avvenuto arresto del sig. Chen, in data 21.11.2001, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Il D.lgs. n. 286/98, inoltre, nello stabilire i requisiti minimi per l'ingresso ed il soggiorno, avrebbe "avuto di mira anche finalità di prevenzione".

Il Collegio non condivide le argomentazioni sopra sintetizzate e ritiene, viceversa, fondata ed assorbente la censura di eccesso di potere per carenza di istruttoria, ribadita in sede di appello.

In base all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri "informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio

dello Stato; l'art. 13, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999, a sua volta, richiede per il rinnovo del permesso di soggiorno "documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita", anche sulla base di "dichiarazione temporaneamente sostitutiva", soggetta ad accertamenti d'ufficio. L'esistenza di un passivo di impresa - sia per una società semplice che per una società di capitali - non coincide tuttavia con omessa retribuzione del lavoro prestato nell'ambito della medesima società, anche da parte dei soci (essendo tale reddito un "costo", per la medesima impresa e potendo i costi, globalmente, essere superiori ai ricavi); una temporanea passività, d'altra parte, non determina necessariamente stato di insolvenza dell'imprenditore, né incapacità di quest'ultimo di sostenersi e di contribuire al bilancio familiare, fermo restando che - ai fini dell'applicazione della normativa di cui trattasi, qualsiasi "fonte lecita alternativa" - anche riconducibile a prestiti o ricorso al risparmio - da cui trarre mezzi di sostentamento, sarebbe stata sufficiente per consentire il rinnovo in questione, anche in presenza di un periodo di crisi aziendale. Discende da quanto sopra il carattere non decisivo della dichiarazione del titolare dell'impresa di non avere prodotto redditi superiori a quelli dichiarati per l'anno oggetto di valutazione, così come non può essere considerata dirimente l'accusa, rivolta al medesimo, di avere favorito l'immigrazione clandestina, non essendo questa la causa dei dinieghi contestati.

La documentazione versata in atti avalla inoltre l'ipotesi di una crisi temporanea, nell'anno 2001, di una società che, come quella degli appellanti, appare in grado di produrre ricavi e di offrire anche a terzi possibilità di regolare occupazione, come dimostra il documentato utile di esercizio della medesima società di €. 22.018,88 per l'anno 2002.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 353/93 del 20.3.2003, nei termini di cui in motivazione; COMPENSA le spese giudiziali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.